



**REGOLAMENTO
PER LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
LUMINOSO E PER IL RISPARMIO ENERGETICO**

REGOLAMENTO PER RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E PER IL RISPARMIO ENERGETICO

Art. 1 - Finalità

- 1) Il cielo stellato è considerato patrimonio naturale del Comune, da conservare e valorizzare. Pari valore viene conferito al risparmio energetico, alla sicurezza stradale, ed alla maggiore fruibilità e vivibilità del territorio comunale durante gli orari serali, alla valorizzazione dei contesti urbani e del patrimonio architettonico, alla salvaguardia e protezione dell'ambiente nel suo complesso.
- 2) A tal fine Su tutto il territorio comunale è vietata l'installazione, la diffusione, la vendita e la detenzione a scopo di vendita di apparecchi di illuminazione che nelle condizioni previste di installazione non siano conformi alle specifiche del presente regolamento.

Art. 2 - Quadro normativo

- 1) I nuovi impianti d'illuminazione esterna pubblici e privati, compresi gli impianti di illuminazione di zone particolari e la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica esterna esistenti devono essere realizzati in conformità a:
 - DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163";
 - DM 37/08 "Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
 - DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163".
- 2) Gli impianti di cui sopra devono inoltre essere rispondenti alle norme regionali in materia, con riferimento alla LR 29 settembre 2003, n. 19 ed in particolare alle disposizioni di cui agli artt. 4, 5 et 6 della DGR 1732/2015 (TERZA DIRETTIVA PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE 29 SETTEMBRE 2003, N. 19 RECANTE: "NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E DI RISPARMIO ENERGETICO"), di seguito "DGR".
- 3) Per le presenti norme si fa riferimento alle definizioni di cui all'art. 2 della suddetta DGR.

Art. 3 - Indicazioni tecniche per gli impianti esterni

- 1) Per gli impianti di cui al comma 1 del precedente articolo si precisa quanto segue:
 - nuovi impianti di illuminazione pubblica esterna - valgono le prescrizioni di cui all'art. 4 commi 1 della DGR;
 - nuovi impianti di illuminazione privata esterna fino a 10 apparecchi - valgono le prescrizioni di cui all'art. 4 comma 2 della DGR;
 - nuovi impianti di illuminazione privata esterna oltre 10 apparecchi - valgono le prescrizioni di cui all'art. 4 comma 3 della DGR;
 - riqualificazione impianti di illuminazione pubblica esterna esistenti - valgono le prescrizioni di cui all'art. 5 della DGR;
 - impianti di illuminazione per zone particolari (aree sportive, edifici di interesse culturale, ambiti specializzati per attività produttive, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari, illuminazione di uso temporaneo, aree verdi pubbliche e private) - valgono le prescrizioni di cui all'art. 6 della DGR.
- 2) Restano ferme le specifiche deroghe previste per le tipologie di sorgenti luminose elencate all'art. 7 della DGR.

Art. 4 - Individuazione delle "Zone di particolare protezione dall'inquinamento luminoso" e delle misure aggiuntive di tutela ad esse relative

- 1) Ai sensi e nel rispetto dell'art. 3 della DGR, il presente Regolamento individua - quali *Zone di particolare protezione dall'inquinamento luminoso* - i seguenti ambiti di tutela ambientale, paesaggistica e vegetazionale del PSC:
 - a) le **Aree di riequilibrio ecologico** presenti in territorio comunale, perimetrate nelle tavole VN del PSC e disciplinate dall'art. 53, comma 13, delle Norme di PSC;
 - b) i **Siti di Importanza Comunitaria (SIC) della Rete Natura 2000** presenti in territorio comunale, individuati con Determinazione del direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia – Romagna n. 5188 del 27.04.2007, perimetrati nelle tavole VN del PSC e disciplinati dall'art. 53, comma 14 delle Norme di PSC, ai sensi e nel rispetto della L.R. n. 7 del 14.04.2004 "Disposizioni in materia ambientale";
 - c) i **Geositi di rilevanza nazionale** presenti in territorio comunale, istituiti con catasto regionale approvato con D.G. R. 1302/2016, perimetrati nelle tavole VN del PSC e disciplinati dall'art. 53, comma 15 delle Norme di PSC, nel rispetto LR 10 luglio 2006, n. 9 "Norme per la conservazione e valorizzazione della geodiversità dell'Emilia-Romagna e delle attività ad essa collegate".
 - d) gli **Ambiti per la riconnessione delle reti ecologiche**, perimetrati nelle tavole VN del PSC e disciplinati dall'art. 54, comma 2 delle Norme di PSC, per le sole parti ricadenti in zona agricola E, come individuate nelle tavole P di RUE.
- 2) Le "Zone di particolare protezione dall'inquinamento luminoso", come sopra individuate, potranno essere implementato d'ufficio, senza che ciò comporti variante urbanistica, in caso di implementazione degli ambiti

di tutela di cui al precedente comma 1, lett. a), b), c), d) da parte degli enti preposti alla pianificazione territoriale, ovvero ad avvenuto espletamento della procedura di assegnazione di nuove zone di protezione - relative ad osservatori astronomici o astrofisici di tipo non professionale - effettuata con le modalità di cui all'art. 3 comma 4 della DGR medesima.

- 3) All'interno delle "Zone di particolare protezione dall'inquinamento luminoso" - in aggiunta alle prescrizioni di legge - si confermano le seguenti **misure aggiuntive di protezione** dall'inquinamento luminoso, con riferimento all'art. 3 comma 2 della DGR:
- la progettazione di nuovi impianti di illuminazione esterna, sia pubblica e privata, dovrà essere volta al massimo contenimento delle sorgenti luminose, limitando il più possibile il numero degli impianti stessi;
 - dovranno essere ridotti il più possibile i tempi di accensione degli impianti, massimizzando il ricorso a sensori di accensione e spegnimento azionati da fotocellule e massimizzando l'uso di sistemi passivi di segnalazione (es. *catarifrangenti, bande riflettenti, ecc.*) nel maggiore rispetto dell'ecosistema.

Art. 5 - Disposizioni transitorie e finali

- 1) Ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 della LR 19/2013 e dell'art. 3, comma 9 della DGR il Comune è tenuto a predisporre, in stretta correlazione con i piani del traffico e della mobilità urbana, un apposito atto di programmazione (denominato "*Piano della Luce*"), da redigersi secondo le indicazioni di cui all'ALLEGATO B della DGR, che dovrà contenere, tra l'altro:
- il censimento degli impianti esistenti (in zona di protezione e non), per identificare quelli non a norma e pianificare gli interventi di adeguamento alla norma;
 - l'individuazione in particolare delle sorgenti di grande inquinamento luminoso¹, sia pubbliche che private, sulle quali prevedere le priorità di bonifica anche su segnalazione degli osservatori astronomici o scientifici e/o le associazioni che si occupano di lotta all'inquinamento luminoso, con priorità per le Zone di particolare protezione, di cui al precedente articolo 4;
 - l'abaco delle tipologie dei sistemi e dei corpi illuminanti ammessi per Aree omogenee (definite secondo l'Allegato B - par. 1.3 della DGR) e/o apposite Linee Guida, in base alle quali operatori e progettisti potranno scegliere quali sistemi e/o corpi illuminanti installare.
- 2) Per tutti gli impianti di illuminazione pubblica esterna esistenti, non rispondenti ai requisiti di legge, nel rispetto dell'art. 5 della DGR e fatte salve le prestazioni di sicurezza richieste dalle vigenti norme, il suddetto piano dovrà programmare:
- interventi "*per adeguamento alla normativa*", i quali permettono di ottenere l'adeguamento alla DGR;
 - interventi "*per miglioramento della situazione esistente*", i quali permettono di ottenere il miglioramento di una o più caratteristiche dell'impianto, nella oggettiva impossibilità, dichiarata e giustificata dal progettista nel progetto, di rispettare tutti i parametri della DGR.
- 3) Tutti i capitolati relativi agli impianti di illuminazione pubblica e privata rispettare le indicazioni di cui all'art. 9 comma 10 della Direttiva.
- 4) Ai sensi dell'art. 9 comma 11 della DGR si segnala che nelle modulistiche per la presentazione del permesso di costruire, della SCIA e del certificato di conformità edilizia è richiesta la conformità alla legge e alla direttiva applicativa.

Art. 5 - Vigilanza e sanzioni

- 1) Il Comune provvederà a garantire il rispetto e l'applicazione del presente regolamento da parte di soggetti pubblici e privati, tramite controlli periodici di propria iniziativa o su eventuale richiesta degli osservatori astronomici e delle associazioni che si occupano di lotta all'inquinamento luminoso, applicando, se del caso, le sanzioni previste dall'art. 6 della L.R. n. 19/2013.
- 2) Ai soli fini dell'applicazione delle sanzioni di cui sopra gli impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, realizzati a partire dal 14 ottobre 2003 (data di entrata in vigore della legge) sino alla data di entrata in vigore della presente direttiva, devono dimostrare di rispondere alla legge e ai criteri della normativa tecnica applicativa, in vigore nel periodo di riferimento, come indicati all'art. 12, comma 2 della DGR.

¹ Le fonti di rilevante inquinamento luminoso sono identificate facendo riferimento a diversi aspetti, quali la presenza di elevati fenomeni di abbagliamento molesto, fenomeni di dispersione di luce verso l'alto, luce intrusiva e fenomeni di abbondanza di illuminazione. In particolare sono tali i singoli apparecchi di illuminazione a diffusione libera (es. sfere, piatti a lampada libera, ecc) con potenza totale assorbita superiore a 100 W e un insieme di apparecchi di illuminazione (es. torri faro, multi proiettori ecc) con potenza totale assorbita superiore a 5000 W.